



Tribunale di Roma
IX Sezione civile
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice Tutelare, in persona del dott. Edoardo Buonvino,
letta l'istanza presentata dall'amministratore di sostegno di *****,
finalizzata ad ottenere l'autorizzazione "a richiedere lo SPID intestato direttamente al beneficiario", "anche utilizzando (ove richiesto dalla PA o dal gestore del servizio, la SIM telefonica intestata all'AdS ed il dispositivo Smartphone dello stesso, così come l'indirizzo di posta elettronica, utili per l'installazione della eventuale App che dovesse essere necessaria per l'utilizzo dello SPID");

rilevato che lo SPID costituisce un sistema finalizzato al rilascio e alla successiva utilizzazione di un'identità digitale, "previa verifica dell'identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso";

rilevato che l'amministratore di sostegno è autorizzato a coadiuvare la persona beneficiaria, nonché a rappresentarla nel compimento degli atti che la medesima non sia in grado di porre in essere in autonomia, ma non a sostituirsi ad essa nell'ambito di un processo di autenticazione informatica;

rilevato che, allo stato attuale, l'identità digitale è strettamente personale – non solo quanto al rilascio, ma anche quanto alla sua successiva utilizzazione - , salva l'ipotesi di rilascio dell'identità medesima per uso professionale, ai sensi della determinazione n. 318/2019 dell'AGID, e sulla base delle linee guida ad essa allegate;

rilevato che le linee guida in questione non sembrano applicabili, nemmeno tramite un'interpretazione estensiva, all'amministratore di sostegno dotato di poteri rappresentativi della persona beneficiaria;

rilevato che, peraltro, dalla lettura delle FAQ presenti sui siti istituzionali di alcune amministrazioni pubbliche, tra cui l'[INPS](#) si desume che “ *Le credenziali SPID sono strettamente personali e non è possibile richiederle e utilizzarle per conto di terze persone. Per le tipologie di utenti di seguito indicati, che non possono attivare SPID, il PIN INPS resterà attivo e ancora richiedibile:*

minori di anni 18;

persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno;

extracomunitari non in possesso di un documento di identità riconosciuto nel sistema SPID”;

ritenuto, pertanto, che, nell'immediato, in mancanza di specifiche linee guida emanate dall'AGID in attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, i gestori dell'identità digitale si trovino in condizione di non poter legittimamente rilasciare l'identità medesima all'amministratore di sostegno di cui agli artt. 404 e sgg. c.c., per lo svolgimento dei compiti e per l'esercizio dei poteri rappresentativi attribuitigli di volta in volta con il decreto di apertura del procedimento o con successivi provvedimenti autorizzativi;

ritenuto che, tuttavia, l'impossibilità di accedere pienamente ai servizi digitali erogati dalle Pubbliche amministrazioni per i soggetti ai quali sia stato nominato un amministratore di sostegno, costituisca un'immotivata discriminazione a danno delle persone a beneficio delle quali sia stata apprestata la relativa misura di protezione;

ritenuto, a tale proposito, che l'istituto dell'amministrazione di sostegno, nato allo scopo di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita

quotidiana, consentendo alla medesima la piena esplicazione della propria personalità, non possa costituire fondamento per la preclusione, al soggetto amministrato, in quanto tale, della possibilità di ottenere l'identità digitale e di accedere, sia pure per il tramite del proprio amministratore, ai servizi digitali garantiti, invece, alla generalità dei cittadini;

ritenuto, inoltre, che anche l'eventuale predisposizione, da parte di ciascuna pubblica amministrazione, di modalità alternative di identificazione di volta in volta diverse e più gravose, ponga l'amministratore di sostegno, e, suo tramite, il beneficiario, in una condizione di minorità rispetto alla generalità dei cittadini;

ritenuto che l'ostacolo al rilascio all'amministratore di sostegno dell'identità digitale finalizzata all'adempimento del proprio ufficio non sia rappresentato da una disposizione di legge, posto che l'art. 14 bis, comma 2, lett. a del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), attribuisce all'AGID, tra le altre, le funzioni di "emanazione di linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea", e che sulla base di tale disposizione l'AGID ha, fino ad oggi, emanato e successivamente aggiornato le linee guida per il rilascio dell'identità digitale;

rilevato che, limitatamente alla presente fattispecie, l'AGID rientra tra gli organi della pubblica amministrazione cui il giudice tutelare può chiedere assistenza ai sensi dell'art. 344 c.c.;

ritenuto, in conclusione, che l'impossibilità, per l'amministratore di sostegno, di ottenere, in base alle vigenti linee guida, il rilascio, per sé, di un'identità digitale finalizzata all'esercizio del proprio pubblico ufficio, così da consentire che il medesimo amministratore, pur identificandosi personalmente, e non sostituendosi, nel processo

identificativo, alla persona beneficiaria, sia posto in grado di compiere, in rappresentanza della medesima, gli atti indicati nel decreto di apertura dell'amministrazione, costituisca fondamento per la richiesta all'AGID di fornire assistenza necessaria al fine di rimuovere tale limitazione;

P.Q.M.

Invita l'amministratore di sostegno ad avvalersi, allo stato, nello svolgimento della propria attività di assistenza e rappresentanza del beneficiario, delle forme di identificazione, alternative allo SPID, predisposte di volta in volta dalle singole pubbliche amministrazioni.

Chiede l'Assistenza dell'Agenzia per l'Italia Digitale di prestare la propria collaborazione, adottando ogni misura idonea a consentire all'amministratore di sostegno di richiedere il rilascio dell'identità digitale finalizzato all'espletamento del proprio ufficio, e, in particolare, l'esercizio dei poteri rappresentativi della persona beneficiaria nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

Chiede, inoltre, alla predetta Agenzia di voler fornire a questo Ufficio del Giudice Tutelare informazioni in ordine alle attività compiute a seguito della notificazione del presente provvedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'amministratore di sostegno e per la notificazione all'Agenzia per l'Italia Digitale.

Roma 12/04/2021

Il Giudice Tutelare
(*Edoardo Buonvino*)